

Ordinanza della Corte 24 settembre 2009 — HUP Usługi Polska sp. z o.o. (ex HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Manpower Inc.

(Causa C-520/08 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b)-d) e g) — Domanda di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo comunitario I.T.@MANPOWER*]

(2010/C 11/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HUP Usługi Polska sp. z o.o. (ex HP Temporärpersonalgesellschaft mbH) (rappresentante: avv. M. Ciresa)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Manpower Inc. (rappresentanti: V. Marsland, Solicitor, A. Bryson, Barrister)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 settembre 2008, causa T-248/05, HUP Usługi Polska/UAMI — Manpower (I.T.@MANPOWER), mediante la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 5 aprile 2005, R 124/2004-4, che aveva disposto il rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di annullamento, la quale aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità riguardante il marchio denominativo comunitario I.T.@MANPOWER per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 — Marchio privo di carattere descrittivo

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La HUP Usługi Polska sp. z o.o. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 55 del 7 marzo 2009.

Ordinanza della Corte 1° ottobre 2009 — Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-552/08 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Codice doganale — Art. 220, n. 2, lett. b) — Recupero di dazi all'importazione — Non contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione — Avviso agli importatori — Buona fede*]

(2010/C 11/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (rappresentante: O. Wenzlaff, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Schønberg, agente, B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-51/07, Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C (2006) 5789 def., che dichiara che è necessario procedere al recupero a posteriori di una parte dei dazi all'importazione non esatti dalla ricorrente per l'importazione di zucchero originario della Croazia — Esclusione della buona fede del debitore in caso di pubblicazione da parte della Commissione di un avviso agli importatori — Valutazione erronea della rilevanza, per il requisito della buona fede, della conferma a posteriori, da parte dell'amministrazione doganale dello Stato di esportazione, dell'autenticità e dell'esattezza dei certificati d'origine

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Agrar-Invest-Tatschl GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 29 luglio 2009 — Procedimento penale a carico di X

(Causa C-297/09)

(2010/C 11/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam.